



ASS. NAZ. ITALIANA ASSISTENZA VITTIME  
ARRUOLATE NELLE FORZE ARMATE  
E FAMIGLIE DEI CADUTI – SEDE CENTRALE:  
Via A. Nobel n.1 00034 COLLEFERRO (RM)  
Tel./Fax: 06/9701182; Segr.: 06/9780145; Pres.: 06/3331689  
E-Mail: [segreteria@anavafaf.com](mailto:segreteria@anavafaf.com)  
Sito web: [www.anavafaf.com](http://www.anavafaf.com)

## PROMEMORIA PER IL PRESIDENTE MOFFA

Alcuni dei temi oggetto di contestazione sono i seguenti:

### 1) **Leggi sui risarcimenti alle vittime “adeguamento monetario” dei 50 milioni di vecchie lire stabiliti per la “speciale elargizione” nella L. 308/81.**

La problematica riguarda l’adeguamento dovuto per la svalutazione della moneta, della cifra dei 50 milioni di vecchie lire che venne indicata come “adeguato risarcimento una-tantum” in una proposta di legge dello scrivente del febbraio 1977 e ripresa come tale nella L. 308/81.

La cifra della speciale elargizione è stata portata in seguito dai suddetti 50 milioni di vecchie lire a 200 mila euro. Ciò in occasione della dolorosa vicenda di Nassirija. Ma per un grandissimo numero di militari e famigliari dei militari, la cifra di 50 milioni è rimasta tale per moltissimi anni. I risarcimenti infatti spettano dal 1° gennaio 1969. Occorre dunque provvedere ad un riadeguamento per coloro che per il mancato adeguamento non sono stati risarciti nei modi dovuti. Data la prevedibile rilevante cifra occorrente sarà prevedibilmente necessario “spalmarla” nel tempo, riaffermando comunque il **diritto** al ricevimento della somma. Nella scorsa legislatura questo adeguamento fu auspicato tra l’altro dal disegno di legge del senatore Ramponi e in questa legislatura dal disegno di legge della senatrice Pinotti (riprodotto alla Camera dalla On. Calipari). La questione è stata riproposta negli anni ma senza alcun risultato.

### 2) **Esclusione dei volontari dai risarcimenti (per errore nella L. 280/91)**

La Legge 280/91 che introduceva alcune modifiche alla L. 308/81, fu presentata dall’On. Lusetti. Ma il testo dell’On. Lusetti conteneva purtroppo un grave errore di trascrizione per quanto riguarda i destinatari dei risarcimenti, così come erano previsti dalla L. 308/81. Questo errore non fu rilevato da nessuno né nella discussione avvenuta presso la Commissione Difesa della Camera, né nella discussione avvenuta presso la Commissione Difesa al Senato. Peraltro lo scrivente dopo l’emanazione del testo della Camera scrisse immediatamente (31 luglio 1991) alla Commissione del Senato segnalando l’errore.

L’errore, ormai comunemente chiamato “**errore della virgola**” consiste nel fatto che venne esclusa tra i destinatari del risarcimento la categoria del personale “volontario e trattenuto”. Più precisamente nell’art. 1 della L. 308/81 erano previsti tra i destinatari “**gli allievi delle scuole militari e collegi militari, i militari volontari e trattenuti**”. Per un errore di trascrizione furono mischiate insieme queste due categorie. Infatti venne dimenticato il segno di interpunzione, cioè la virgola, e le parole “i militari”, cosicché nel testo ora si ritrova un’unica categoria, costituita dagli **allievi delle scuole militari e collegi militari volontari e trattenuti**. Tale categoria peraltro non esiste. Viene così cancellato il risarcimento alla categoria degli allievi delle scuole militari e collegi militari, e nello stesso tempo viene cancellato il risarcimento per la categoria dei

“volontari e trattenuti”. Nelle Forze Armate questa è in realtà l’unica categoria oggi esistente dopo che nel 2005 è cessato il servizio di leva. Dunque, tenendo conto che, come sopra precisato, i risarcimenti in base alla L. 280/91 (e di conseguenza in base alla L. 308/81 modificata dalla precedente), partono dal 1° gennaio 1991, migliaia di persone non sono state risarcite.

Un esempio di tale mancato risarcimento basato sul fatto che il militare era un militare **volontario** e non di leva, riguarda ad esempio il sergente Conti, figlio della signora Concetta Conti, segretaria dell’Associazione.

In relazione alla richiesta di speciale elargizione da parte dei genitori del sergente Conti venne infatti risposto che non poteva essere concessa la speciale elargizione in quanto **volontario**.

In tutti questi anni, a partire dal 1991 (in relazione alla segnalazione su menzionata) non è stato possibile introdurre la semplicissima modifica (che può essere attuata a livello Commissioni Difesa della Camera e Senato) consistente nel restituire il testo originario della L. 308/81 per quanto riguarda i destinatari, testo erroneamente modificato, come sopra detto, dalla L. 280/91.

Invano in tutti questi anni sono stati edotti del problema le massime autorità dello Stato a partire dai Presidenti della Repubblica, dai Presidenti di Camera e Senato, dai Presidenti delle Commissioni Difesa e Affari Costituzionali. Queste ultime commissioni sono state edotte della vicenda anche in quanto la esclusione dei militari volontari avviene in palese violazione dell’art. 103 della Costituzione, sia perché del tutto illogica, sia perché introduce una del tutto ingiustificata disparità tra la categoria del personale di leva e la categoria del personale volontario. Anche in relazione a quest’ultimo aspetto quanto accaduto indica purtroppo una gravissima trascuratezza nei riguardi del personale interessato. E’ da precisare in proposito che la legge 308/81 non riguarda solo i militari, ma anche i corpi armati e i corpi militarmente ordinati.

### **3) Errata interpretazione della L. 308/81 per quanto riguarda la concessione di risarcimenti in base alla condizione di “esistenza della causa di servizio”.**

La Legge 308/81 precisò che per quanto riguarda i risarcimenti la condizione per concederli non è solamente la condizione della sussistenza della **causa di servizio** ma anche la ben più ampia condizione della sussistenza della **“permanenza in servizio”**. Quanto sopra derivò dalla constatazione che i militari che sono chiamati a svolgere la loro attività, anche 24 h su 24. Per esemplificare la questione: quando accadde l’alluvione del Vajont morirono molti militari di notte per affogamento (quindi non esisteva la condizione della “causa di servizio”). Dato che non stavano prestando una **“specifica attività di servizio”**. Venne per questo affermato che non competeva ai parenti delle vittime un risarcimento. L’Anavafaf pose all’attenzione della Commissione Difesa della Camera questa problematica che fu presa in considerazione quando venne redatta la suddetta L. 308/81. Da osservare inoltre che analoga situazione si è verificata a Nassirija dove molte delle vittime non stavano prestando alcuna specifica attività di servizio e quindi non si sarebbe potuto fare riferimento alla “causa di servizio”. Ma la questione di Nassirija venne risolta con una “leggina” speciale.

Purtroppo in un grandissimo numero di situazioni di infortunio è accaduto che nonostante quanto stabilito dalla L.308/81 si continui a negare il diritto al risarcimento quando non si verifica la sussistenza della suddetta **“causa di servizio”**. Ciò ha costituito un grave errore, moltissime volte segnalato dall’Anavafaf, che ha causato indebitamente la negazione dei risarcimenti a moltissime vittime e parenti delle vittime che ne avevano diritto. Ciò sempre tenendo conto che, come sopra precisato, la data da

cui parte il risarcimento è quella del 1° gennaio 1969. Occorre che vengano riesaminati tutti i casi in cui il risarcimento non è stato per errore di interpretazione, concesso.

A titolo di esempio potremo citare il caso del carabiniere Oronzo Causio, deceduto in un infortunio, ai genitori del quale non era stato concesso il risarcimento. I genitori hanno dovuto fare ricorso al TAR (il TAR della Puglia) che ha riconosciuto la correttezza della loro richiesta e obbligato il Ministero della Difesa al risarcimento. Ma pochissime persone hanno i mezzi per fare un ricorso al TAR e quindi si genera una grande ingiustizia nei riguardi di chi non ha la possibilità di rivolgersi a un avvocato e chi invece la ha. I “verdicti” emanati da Previmil sostengono che in caso di contestazione colui che ha fatto la richiesta può rivolgersi al Tar o al Presidente della Repubblica. Ma tale richiesta introduce la grave discriminazione tra chi, come sopra accennato, è in grado di sostenere finanziariamente l’onere delle spese per uno studio legale e chi non ce l’ha. Il che, a parere dello scrivente, è **eticamente del tutto inaccettabile**.

#### **4) Errata negazione dei risarcimenti quando sussiste la condizione di infermità, condizione non presa esplicitamente in considerazione dalle leggi 466/80 e 308/81.**

Nelle suddette leggi si prevede che venga concesso il risarcimento quando si verificano **ferite e lesioni**. Non viene invece contemplata la condizione in cui si verificano **infermità**. E quindi moltissime persone sono state ingiustamente escluse dai risarcimenti in quanto pur avendo subito un gravissimo infortunio (vedi ad es. casi di tumori, leucemie e gravi malattie neurologiche o genetiche che possono avere anche influito sulla prole – nascite di bambini malformati) non hanno potuto usufruire di risarcimenti. Anche questa questione è stata sollevata numerosissime volte dall’Anavafaf peraltro senza alcun risultato. Si trattava di introdurre due semplicissime modifiche alle leggi sopra citate. Va notato peraltro che la L. 308/81 delle allegate tabelle A) e B) in cui si specificano numerosissime categorie di infortuni, è inclusa anche la categoria dei “tumori a evoluzione rapida” e quindi una categoria che riguarda infermità, anche se questa non è stata esplicitata nel testo. Anche a questo proposito le Commissioni Difesa di Camera e Senato dovrebbero essere sollecitate a introdurre le necessarie modifiche. La suddetta tematica è emersa in modo prorompente quando si sono cominciati a verificare le gravi infermità dovute probabilmente all’uranio impoverito. Anche nei riguardi di queste infermità, in numerosissimi casi, è stato fatto rilevare che non rientravano nelle condizioni di ferite o lesioni previste dalle leggi esistenti.

#### **5) La problematica dell’uranio impoverito (vittime del “fuoco amico”)**

Su questo argomento vi è un grandissimo numero di rilievi da fare che non possono essere oggetto di questo promemoria. E’ comunque importante sottolineare la gravissima confusione esistente, perfino per quanto riguarda il numero di casi di malattia. Infatti l’ultimo dato ufficiale circa il numero dei malati è quello (almeno a conoscenza dello scrivente) fornito dal Ministro della Difesa pro-tempore On. Arturo Parisi, alla Commissione d’inchiesta del Senato sull’uranio impoverito nel dicembre 2007 e il dato che fissa in 312 il numero dei malati. E ciò inspiegabilmente dato che la direzione della Sanità militare nel 2006 fornì un elenco di oltre 2.500 casi. Dunque una **differenza semplicemente enorme** che ovviamente ha anche delle ripercussioni sull’entità delle somme da stanziare per i risarcimenti.

Da osservare che i risarcimenti per l’uranio impoverito (definiti nella legge finanziaria del 2008) – che include anche i risarcimenti per nanoparticelle di metalli pesanti – riguardano non solo il personale dipendente del Ministero della Difesa, ma anche personale della Presidenza del Consiglio e di altri Ministeri (Interno, Esteri, Giustizia,

Agricoltura, Economia, ecc.) e in particolare riguarda i civili che si sono trovati esposti all'inquinamento sia all'estero sia in Italia in depositi, poligoni, ecc.. Tra l'altro il nostro personale non ha adottato almeno per sei anni le misure di protezione necessarie, misure che i reparti degli Stati Uniti avevano invece adottato fin dal 1992 durante l'operazione "Restore Hope" in Somalia (forse non a caso ciò che è accaduto in Somalia non è stato preso in considerazione né dalla Commissione Mandelli né dall'Istituto Superiore di Sanità che afferma di aver iniziato le rilevazioni dal 1996). Il perché quanto avvenuto in Somalia sia stato omissivo suggerisce l'opportunità di un'apposita indagine, dato la gravità del caso.

#### **6) Richiesta di intervento da parte della Presidenza della Camera e del Senato e richiesta di colloquio col Presidente Fini**

Lo scrivente con varie lettere ha chiesto ai Presidenti di Camera e Senato un intervento sulle commissioni Difesa e Affari Costituzionali per le modifiche da introdurre in sede legislativa di cui sopra si è accennato, ciò tenuto conto che la situazione attuale sembra sotto ogni punto di vista assolutamente inaccettabile. Lo scrivente ha anche chiesto di poter brevemente incontrare un presidente della Camera per esporgli alcune delle tematiche di cui si fa cenno in questo promemoria. Ad oggi però non è pervenuta alcuna risposta.

Al Presidente Fini lo scrivente ha tra l'altro segnalato a titolo esemplificativo due casi di "risposta negativa" che presentano caratteristiche di particolare gravità e di insufficiente ponderazione nei giudizi. Il primo caso riguarda il capitano della Folgore Antonino Caruso, deceduto per un tumore dopo aver servito (tra altre destinazioni) per 18 mesi in Somalia dove si è trovato esposto alla contaminazione da uranio impoverito (e nanoparticelle). La richiesta di risarcimenti è stata presentata nel 1998, ma **solo dopo 11 anni** la vedova ha avuto una risposta e questa risposta era in senso negativo, in quanto non sarebbero sussistite le condizioni per la concessione della "speciale elargizione". Alla contestazione dello scrivente rivolta alla Presidenza del Consiglio (dato che il capitano Caruso era ultimamente stato alle dipendenze del Sismi), è stato risposto dal Ministero della Difesa che non vi era stato alcun diniego (vedi allegato). Mentre il diniego vi era stato e addirittura si era concretizzato in un decreto della Presidenza del Consiglio.

Le due valutazioni delle Commissioni mediche incaricate di valutare la dipendenza della causa di servizio, hanno entrambe espresso un parere negativo **senza essere in possesso dello stato di servizio (cioè delle destinazioni affidategli) degli interessati**. Venne comunque precisando che comunque il capitano Caruso non aveva compiuto alcunché di particolare rilievo, mentre in Somalia allo stesso capitano Caruso aveva ricevuto per attività ovviamente di non ordinaria amministrazione, la medaglia di bronzo, due encomi e due elogi solenni ed aveva tra l'altro liberato dall'assedio l'ambasciata italiana a Mogadiscio.

Dunque aveva compiuto azioni di particolare rilievo che non risultano nemmeno essere state messe a conoscenza delle Commissioni Mediche. Tra l'altro non è stata concessa la speciale elargizione in rapporto a quanto stabilito dalla L. 308/81, secondo cui **NON È NECESSARIA LA SUSSISTENZA DELLA CAUSA DI SERVIZIO** come condizione per i risarcimenti ma che basta la **CONDIZIONE DELLA SUSSISTENZA DELLA PERMANENZA IN SERVIZIO**.

Era del tutto improprio richiamare la questione della causa di servizio per negare la concessione dei risarcimenti. Sono stati dunque a parere dello scrivente commessi una serie di gravissimi errori di valutazione, in merito ai quali nulla è stato fatto per modificarli. Inoltre il tempo per la concessione dei risarcimenti che dovrebbe aggirarsi

sui 60 giorni, è stato di circa 3 mila giorni. Una differenza che a parere dello scrivente meriterebbe quanto meno un'indagine apposita.

L'altro caso segnalato al Presidente Fini riguarda il capitano dell'Aeronautica Ubaldo Caldera. Il capitano è morto nel 1971 perché l'aereo che pilotava è precipitato al suolo. Il capitano Caldera operava come istruttore ad un allievo pilota e presumibilmente per via di un errore compiuto, che non è stato possibile correggere in tempo, l'aereo è precipitato. Qualcosa di simile è accaduto recentemente a Pisa con la caduta dell'aereo di trasporto. Ovviamente il capitano si trovava in permanenza di servizio e inoltre in questo caso sussisteva certamente anche la condizione della "causa di servizio".

E' stata negata la concessione della "speciale elargizione" nonostante i risarcimenti, come sopra citato, scattano dal 1° gennaio 1969, in base alle L. 308/81 e 280/91. A nulla sono valsi gli interventi della Anavafaf e anche le dirette richieste della vedova del capitano Caldera.

Lo scrivente non è a conoscenza se in merito alle questioni segnalate al Presidente Fini siano giunte delle risposte da parte dell'amministrazione della Difesa e quindi quali siano le eventuali motivazioni del Ministero della Difesa per non aver concesso i risarcimenti, che a parere dello scrivente erano dovuti.

Lo scrivente osserva comunque in merito alla questione dei risarcimenti, che questi non debbono riguardare esclusivamente la QUESTIONE MONETARIA, ma che alle vittime e ai familiari delle vittime è dovuto anche un riconoscimento sul piano etico-morale, ad esempio l'iscrizione in una categoria di "vittime al merito" per i gravissimi danni subiti anche sul piano morale ed esistenziale. In tanti casi non vi è stato neppure un telegramma di cordoglio! In altri casi il telegramma di cordoglio per il decesso è giunto a militari che erano in vita.

Lo scrivente infine desidera far rilevare che in merito ai gravi errori che a suo parere sono stati commessi sia a livello legislativo dal Parlamento, sia a livello amministrativo del Ministero della Difesa nell'interpretazione di legge, sia infine nelle disposizioni applicative impartite dagli Stati Maggiori, ha compilato uno studio dal titolo "Errori del Parlamento, Errori del Ministero della Difesa, Errori dello Stato Maggiore Esercito" inviato a tutte le autorità interessate senza peraltro aver ricevuto alcun cenno né di ricevuta né di commento.

Allega al presente promemoria una copia di tale studio.

Falco Accame  
Presidente Anavafaf

Roma, 26 gennaio 2010